

Gazzetta ufficiale

C 324

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

2 ottobre 2015

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 324/01	Avvio di procedura (Caso M.7555 — Staples/Office Depot) ⁽¹⁾	1
2015/C 324/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7753 — Sacyr/Fluor Corporation/Fluor Spain) ⁽¹⁾	1
2015/C 324/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7559 — Pfizer/Hospira) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2015/C 324/04	Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi	3
2015/C 324/05	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi	4

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Commissione europea

2015/C 324/06	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,05 % al 1° ottobre 2015 — Tassi di cambio dell'euro	5
2015/C 324/07	Decisione della Commissione, del 1° ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata	6
2015/C 324/08	Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 26 novembre 2013, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata	15
2015/C 324/09	Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 10 giugno 2014, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata	16
2015/C 324/10	Decisione della Commissione, del 1° ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata	17
2015/C 324/11	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	29
2015/C 324/12	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	30

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 324/13	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7678 — Equinix/Telecity) ⁽¹⁾	31
2015/C 324/14	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7809 — Grosvenor/PSPiB/Real estate asset in Milan) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	32

ALTRI ATTI

Commissione europea

2015/C 324/15	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	33
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Avvio di procedura**(Caso M.7555 — Staples/Office Depot)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 324/01)

Il 25 settembre 2015 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.7555 — Staples/Office Depot, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7753 — Sacyr/Fluor Corporation/Fluor Spain)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 324/02)

Il 24 settembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7753. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7559 — Pfizer/Hospira)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 324/03)

Il 4 agosto 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7559. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

(2015/C 324/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2015/1763 e dal regolamento (UE) 2015/1755 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/1755, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. l'articolo 3 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato. La richiesta deve essere inviata prima del 1° luglio 2016 al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 6 della decisione (PESC) 2015/1763 e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1755, dell'elenco delle persone designate.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

(2015/C 324/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾:

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio ⁽²⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2015/1755.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio ⁽³⁾.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 257 del 2.10.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 296 del 21.9.2004, pag. 16.

COMMISSIONE EUROPEA

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ⁽¹⁾:

0,05 % al 1° ottobre 2015

Tassi di cambio dell'euro ⁽²⁾

1° ottobre 2015

(2015/C 324/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1153	CAD	dollari canadesi	1,4799
JPY	yen giapponesi	133,56	HKD	dollari di Hong Kong	8,6436
DKK	corone danesi	7,4605	NZD	dollari neozelandesi	1,7332
GBP	sterline inglesi	0,73670	SGD	dollari di Singapore	1,5916
SEK	corone svedesi	9,3754	KRW	won sudcoreani	1 314,36
CHF	franchi svizzeri	1,0903	ZAR	rand sudafricani	15,4495
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,0901
NOK	corone norvegesi	9,4565	HRK	kuna croata	7,6400
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 360,31
CZK	corone ceche	27,173	MYR	ringgit malese	4,9148
HUF	fiorini ungheresi	312,80	PHP	peso filippino	52,147
PLN	zloty polacchi	4,2459	RUB	rublo russo	73,0745
RON	leu rumeni	4,4159	THB	baht thailandese	40,630
TRY	lire turche	3,3796	BRL	real brasiliano	4,4023
AUD	dollari australiani	1,5777	MXN	peso messicano	18,8045
			INR	rupia indiana	73,0661

⁽¹⁾ Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

⁽²⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 1° ottobre 2015****che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata**

(2015/C 324/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l'elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell'elenco e le misure di emergenza.
- (3) In conformità all'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a notificare ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica, di natura preliminare, deve basarsi sui criteri di cui all'articolo 31 del regolamento INN. La Commissione è altresì tenuta ad adottare tutti i provvedimenti previsti all'articolo 32 di detto regolamento nei confronti dei paesi terzi destinatari della notifica. In particolare, la Commissione deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivano l'identificazione e dare a tali paesi la possibilità di rispondere fornendo prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione, nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi destinatari della notifica un termine congruo per rispondere alla stessa, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.
- (4) A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.
- (5) L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti deve basarsi sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.
- (6) A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l'altro, all'articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi.
- (7) Il concetto di responsabilità dello Stato di bandiera e di responsabilità dello Stato costiero si è andato progressivamente consolidando nel diritto internazionale della pesca ed è oggi considerato un obbligo di debita diligenza, in virtù del quale gli Stati sono tenuti a prodigare il massimo impegno e a fare tutto il possibile per prevenire la pesca INN, in particolare adottando provvedimenti amministrativi e misure di contrasto in grado di garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera, i loro cittadini o i pescherecci operanti nelle acque nazionali, non esercitano attività in violazione delle vigenti misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine e, in caso di infrazione, cooperando con altri Stati e consultandosi con essi per indagare e, se necessario, imporre sanzioni sufficientemente dissuasive e tali da privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

- (8) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l'accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di attuazione, controllo e osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci dei paesi terzi interessati.
- (9) In conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione deve cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione di detto regolamento.

2. PROCEDURA RELATIVA ALL'UNIONE DELLE COMORE

- (10) L'Unione delle Comore (in seguito denominata le «Comore») non ha presentato alla Commissione la notifica come Stato di bandiera a norma dell'articolo 20 del regolamento INN.
- (11) Dal 4 all'8 maggio 2014 la Commissione, con il sostegno della delegazione dell'Unione europea presso la Repubblica di Maurizio, l'Unione delle Comore e la Repubblica delle Seychelles, ha effettuato una visita nelle Comore nell'ambito della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.
- (12) Scopo della visita era verificare le informazioni concernenti le disposizioni delle Comore in materia di attuazione, controllo e esecuzione delle leggi, regolamentazioni e misure di conservazione e di gestione adottate da tale paese nei confronti dei suoi pescherecci per adempiere agli obblighi ad esso spettanti in materia di lotta contro la pesca INN.
- (13) La relazione finale sulla visita è stata inviata alle Comore il 3 giugno 2015. Nel corso della visita la Commissione ha constatato la scarsità o l'assenza di progressi per quanto concerne le gravi carenze che le autorità comoriane si erano impegnate a eliminare nell'ottobre 2011 ⁽²⁾.
- (14) Le Comore non hanno presentato osservazioni sulla relazione finale.
- (15) Le Comore sono membro della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e della Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale (SWIOFC). Le Comore hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS).
- (16) L'Unione europea e l'Unione delle Comore hanno firmato un accordo di partenariato nel settore della pesca che è tuttora in vigore ⁽³⁾.
- (17) Per valutare l'osservanza, da parte delle Comore, dei loro obblighi internazionali in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, quali sanciti negli accordi internazionali di cui al considerando 15 e stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) ivi menzionate, la Commissione ha cercato, raccolto e analizzato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di tale esercizio. Il quadro giuridico attualmente vigente nelle Comore per la gestione della pesca è costituito dal codice della pesca e dell'acquacoltura (istituito dalla legge 07-011/AU del 29 agosto 2007) e da una serie di accordi ministeriali.
- (18) La Commissione si è inoltre avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalle pertinenti ORGP nonché di informazioni pubblicamente disponibili.

3. POSSIBILITÀ PER L'UNIONE DELLE COMORE DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (19) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti alle Comore in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1. Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN e misure adottate al riguardo (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

- (20) Da informazioni pubblicamente disponibili e da informazioni raccolte dalla Commissione o trasmesse dalle autorità comoriane, la Commissione ha tratto prove della partecipazione di circa 20 navi comoriane ad attività di pesca INN nel periodo dal 2010 al 2015.

⁽²⁾ Fonte: http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/press_releases/2011/20111031/index_en.htm

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).

- (21) La Commissione ha stabilito che circa 20 navi delle Comore operano in acque esterne alla zona economica esclusiva (ZEE) comoriana senza essere state autorizzate dalle autorità delle Comore. Ciò è in contrasto con le raccomandazioni di cui al punto 45 del piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (piano d'azione internazionale contro la pesca INN⁽⁴⁾) e all'articolo 8.2.2 del codice di condotta della FAO, secondo cui gli Stati di bandiera dovrebbero assicurare che le navi autorizzate a battere la loro bandiera operanti al di fuori delle acque territoriali siano in possesso di un'autorizzazione in corso di validità. Vengono inoltre disattese le raccomandazioni di cui ai punti 29 e 30 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera⁽⁵⁾.
- (22) Da informazioni pubblicamente disponibili risulta inoltre che nel 2014 due navi comoriane avrebbero effettuato un trasbordo in mare al largo della costa africana occidentale⁽⁶⁾. Tali operazioni hanno avuto luogo senza essere state autorizzate dalle autorità delle Comore. La mancanza di controllo da parte delle Comore è in contrasto con il punto 49 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati di bandiera dovrebbero garantire che tutte le loro navi partecipanti a un trasbordo dispongano di un'autorizzazione preventiva rilasciata dallo Stato di bandiera e riferiscano al riguardo alle autorità nazionali.
- (23) Inoltre le autorità comoriane hanno riconosciuto che le proprie navi operanti al di fuori della ZEE delle Comore non sono oggetto di alcuna misura di controllo, ispezione e sorveglianza. Tali navi non segnalano la loro posizione geografica al centro di controllo della pesca delle Comore né trasmettono alle autorità comoriane informazioni quali i dati relativi alle catture o informazioni su sbarchi o trasbordi. Tali inadempienze da parte delle Comore violano l'articolo 94, paragrafi 1 e 2, dell'UNCLOS, in base al quale ogni Stato è tenuto a esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle navi battenti la sua bandiera. Risultano inoltre disattese le raccomandazioni di cui al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che prevede l'obbligo di esercitare un controllo completo e efficace delle attività di pesca, e al punto 35 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale, prima di procedere all'immatricolazione di una nave, lo Stato di bandiera dovrebbe assicurarsi di poter assolvere al proprio obbligo di garantire che essa non pratici attività INN. Il comportamento delle Comore contrasta altresì con i punti 31, 32 e 33 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera, secondo cui gli Stati di bandiera sono tenuti ad attuare regimi di controllo nei confronti delle proprie navi e a disporre di regimi di contrasto che consentano, in particolare, di individuare le violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili e di adottare opportuni provvedimenti. Infine, considerate le suddette carenze, è probabile che le navi in questione possano operare illegalmente e che le loro catture non vengano dichiarate.
- (24) Sulla base delle dichiarazioni rese dalle autorità delle Comore, la Commissione ha stabilito che l'elenco delle navi battenti bandiera delle Comore non è consolidato. Le autorità responsabili della pesca non dispongono di informazioni specifiche sulle navi comoriane operanti al di fuori della ZEE delle Comore. Dal canto suo, l'autorità incaricata dell'immatricolazione delle navi dispone solo di informazioni parziali sulla situazione del registro delle Comore. Contrariamente alle raccomandazioni di cui al punto 40 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e al punto 19 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera, non vi è cooperazione e condivisione delle informazioni tra le autorità responsabili dell'immatricolazione delle navi e le autorità responsabili della pesca. Anche questa carenza costituisce una violazione dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell'UNCLOS. Le Comore non rispettano inoltre la raccomandazione di cui al punto 42 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale ogni Stato membro deve tenere un registro navale in cui figurino gli estremi di identificazione delle navi battenti la sua bandiera.
- (25) La mancanza di cooperazione interna descritta nel considerando 24 è in contrasto con l'impegno, assunto dalle autorità comoriane nei confronti dell'Unione europea nell'ottobre 2011, a instaurare una più stretta cooperazione tra le autorità incaricate dell'immatricolazione delle navi e le autorità responsabili della pesca⁽⁷⁾.
- (26) La mancanza di cooperazione tra le autorità incaricate dell'immatricolazione delle navi e le autorità responsabili della pesca riduce la capacità delle Comore di monitorare le dimensioni e la capacità della loro flotta e consente a operatori illegali di esercitare le proprie attività sotto bandiera comoriana senza essere individuati.
- (27) La Commissione ha constatato che la mancanza di cooperazione tra le autorità incaricate dell'immatricolazione delle navi e le autorità responsabili della pesca è ulteriormente aggravata dal fatto che al processo di immatricolazione partecipano imprese private offshore incaricate di inserire le navi nel registro e abilitate a rilasciare certificati di immatricolazione temporanei.
- (28) Inoltre, prima di immatricolare una nave che intende operare al di fuori della ZEE comoriana, l'autorità responsabile non consulta gli elenchi dei pescherecci INN compilati dalle ORGP. Questo è in contrasto con il punto 36

⁽⁴⁾ Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, 2001.

⁽⁵⁾ Linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera (*Voluntary Guidelines on Flag State Performance*), marzo 2014, fonte: <http://www.fao.org/3/a-mk052e.pdf>

⁽⁶⁾ Fonte: «Greenpeace, Esperanza West Africa Expedition 2014», maggio 2015, consultabile all'indirizzo: <http://www.greenpeace.org/eastasia/publications/reports/oceans/2015/Africas-fisheries-paradise-at-a-crossroads/>

⁽⁷⁾ Cfr. nota a piè di pagina 2.

del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati di bandiera dovrebbero rifiutare l'immatricolazione di navi responsabili di precedenti violazioni. Ciò indica inoltre che devono essere ancora messe a punto procedure rigorose di immatricolazione e che sussiste un rischio elevato di attività di pesca INN praticate dalla flotta delle Comore.

- (29) Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della visita alle Comore nel maggio 2015, la Commissione ha inoltre appurato che tre navi comoriane autorizzate a operare nelle acque delle Comore non erano dotate di apparecchiature VMS (il sistema di controllo dei pescherecci) né avevano un osservatore a bordo. Tale situazione è in contrasto con l'articolo 94, paragrafi 1 e 2, dell'UNCLOS nonché con il punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. Inoltre, prima di procedere allo sbarco nelle Comore tali navi non hanno provveduto a comunicare alle autorità comoriane, entro i termini prescritti, i quantitativi di pescato detenuti a bordo. Tale comportamento è contrario al punto 55 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale, prima di autorizzare l'accesso al porto, gli Stati dovrebbero chiedere alle navi di notificare con ragionevole anticipo l'entrata in porto e di fornire i dati relativi alla bordata di pesca e ai quantitativi di catture detenuti a bordo, al fine di verificare che non abbiano praticato o coadiuvato attività di pesca INN. Ne consegue l'impossibilità di garantire che i prodotti della pesca provenienti da queste navi non siano frutto di attività INN.
- (30) La Commissione, in conformità all'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, ha esaminato anche le misure adottate dalle Comore per quanto riguarda l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.
- (31) Considerata la situazione descritta nei considerando 22, 23 e 25, la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca è ostacolata dalla mancanza di monitoraggio, controllo e sorveglianza, dalla situazione del registro navale comoriano e dalla mancanza di cooperazione tra le autorità incaricate dell'immatricolazione delle navi e le autorità responsabili della pesca.
- (32) Secondo informazioni fornite dalle autorità delle Comore, navi comoriane autorizzate a operare nella ZEE delle Comore hanno utilizzato giornali di bordo compilati da operatori economici in lingue dello Sri Lanka che gli ispettori della pesca comoriani non sono in grado di capire. Dalle informazioni raccolte durante la visita alle Comore nel maggio 2015 risulta che le autorità comoriane non hanno provveduto a elaborare il modello di giornale di bordo. È impossibile garantire la tracciabilità se i giornali di bordo sono compilati in una lingua sconosciuta agli ispettori della pesca delle Comore. Questa situazione non giova alla trasparenza ed è in contrasto con il punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e con il punto 33 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera, che prevedono l'obbligo di esercitare un controllo esaustivo ed efficace delle attività di pesca, dall'inizio delle operazioni, al punto di sbarco e fino alla destinazione finale. È inoltre in contrasto con il punto 71 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati dovrebbero adottare opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca.
- (33) Si rammenta che il considerando 23 dimostra che navi comoriane operano al di fuori della ZEE delle Comore senza alcuna forma di controllo da parte delle autorità delle Comore. Tali navi non tengono giornali di bordo destinati alle autorità comoriane né trasmettono a tali autorità informazioni sulle loro attività di pesca o sulle operazioni di sbarco e di trasbordo. Questo viola l'articolo 94 dell'UNCLOS ed è in contrasto con le raccomandazioni di cui ai punti 24 e 35 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e al punto 33 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera, in quanto implica l'impossibilità di garantire la tracciabilità del pesce o dei prodotti della pesca provenienti da tali navi.
- (34) Gli articoli 11.2 e 11.3 del codice di condotta della FAO stabiliscono che il commercio internazionale di pesci e prodotti della pesca non dovrebbe compromettere lo sviluppo sostenibile della pesca e dovrebbe basarsi su misure trasparenti e su leggi, regolamenti e procedure amministrative semplici ed esaustivi. Inoltre l'articolo 11.1.11 del codice di condotta della FAO stabilisce che gli Stati dovrebbero assicurare che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell'origine dei pesci e dei prodotti della pesca commercializzati. Il piano d'azione internazionale contro la pesca INN fornisce inoltre orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale (punti 65-76) volte a contribuire alla riduzione o all'eliminazione degli scambi di pesce e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.
- (35) Stando alle informazioni raccolte dalla Commissione e alle dichiarazioni rese dalle autorità comoriane, nelle Comore stanno sorgendo stabilimenti di trasformazione, ma ancora non sono stati messi a punto sistemi affidabili di tracciabilità e certificazione. Questa situazione accresce inoltre il rischio che prodotti provenienti da attività di pesca INN vengano trasformati e commercializzati dalle Comore.

- (36) Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento INN, che le Comore non hanno rispettato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione con riguardo alle navi INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini e non hanno preso provvedimenti per impedire l'accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

3.2. Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

- (37) A norma dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera a), la Commissione ha esaminato la propria collaborazione con le Comore per valutare se esse abbiano cooperato in modo efficace rispondendo alle domande, fornendo informazioni o indagando su questioni relative alla pesca INN e sulle attività connesse.
- (38) Le autorità di pesca delle Comore si sono dimostrate generalmente disposte a cooperare nel corso della missione, ma non hanno poi dato seguito alle successive richieste di informazioni. La Commissione ha constatato che tale carenza è ulteriormente aggravata dalla situazione del registro navale delle Comore e dalla mancanza di cooperazione tra le autorità incaricate dell'immatricolazione delle navi e le autorità responsabili della pesca, come indicato alla sezione 3.1.
- (39) Inoltre, come spiegato al considerando 25, nell'ottobre 2011 le Comore si erano impegnate a ovviare a questa situazione e a rafforzare la cooperazione tra le suddette autorità⁽⁸⁾. Come indicato nella sezione 3.1, poco, se non addirittura nulla, è stato fatto per ovviare a questa grave carenza e le Comore non hanno rispettato il loro impegno.
- (40) Nel corso della visita della Commissione del maggio 2015 le autorità delle Comore hanno comunicato alla Commissione che non erano in grado di presentarle il codice marittimo, ancora in attesa di adozione. Da allora la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione riguardo all'adozione del testo, né copia del medesimo.
- (41) Le autorità delle Comore erano state inoltre invitate a fornire alla Commissione l'elenco delle navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate. La Commissione non ha ricevuto tale elenco.
- (42) Nel valutare l'osservanza globale degli obblighi spettanti alle Comore in qualità di Stato di bandiera, la Commissione ha anche esaminato se tale paese coopera con altri Stati alla lotta contro la pesca INN.
- (43) La Commissione ha constatato che le Comore cooperano con i paesi della regione dell'Oceano indiano, ma non con paesi terzi al di fuori di tale regione nei quali operano navi comoriane. Come spiegato al considerando 24, tale assenza di cooperazione può dipendere dal fatto che le autorità comoriane dispongono di scarse o di nessuna informazione per quanto riguarda le navi in questione. Tale situazione, che conferma le conclusioni della sezione 3.1, è in contrasto con la raccomandazione di cui al punto 28 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro attività e cooperare alla lotta alla pesca INN. È inoltre in contrasto con il punto 31 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati di bandiera dovrebbero prevedere la possibilità di stipulare intese o accordi e cooperare con altri Stati per garantire il rispetto delle leggi vigenti e delle misure di conservazione e di gestione adottate a livello nazionale, regionale o mondiale.
- (44) A norma dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b), la Commissione ha esaminato le misure di esecuzione in vigore per prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN nelle Comore.
- (45) La Commissione ha constatato che le autorità delle Comore non hanno riferito di aver preso misure nei confronti delle navi di cui al considerando 23, che nel 2014 avevano effettuato operazioni comprendenti un trabordo in mare al largo delle coste dell'Africa occidentale.

⁽⁸⁾ Cfr. nota a piè di pagina 2.

- (46) Sulla base delle informazioni di cui ai considerando 21 e 23 e delle dichiarazioni rese dalle Comore, la Commissione ha constatato che, pur essendo al corrente del fatto che navi battenti la loro bandiera operavano fuori della ZEE comoriana ed effettuavano sbarchi in Asia e Africa occidentale in violazione della normativa e degli obblighi vigenti nelle Comore, le autorità comoriane non hanno adottato misure di contrasto nei confronti di tali navi.
- (47) Inoltre, nel corso della visita del maggio 2015 la Commissione ha appurato che la maggior parte delle navi delle Comore non trasmette dati VMS alle autorità comoriane. Questa situazione mostra chiaramente che le autorità comoriane non sono in grado di sorvegliare le attività delle loro navi e compromette la loro capacità di garantire l'effettiva applicazione delle norme applicabili alle varie zone interessate. Questo stato di fatto, insieme alla mancanza di cooperazione sia a livello interno che con i paesi terzi, crea i presupposti ideali per lo sviluppo di attività di pesca INN.
- (48) La situazione descritta ai considerando da 45 a 47 è in contrasto con l'articolo 94 dell'UNCLOS. È inoltre in contrasto con le raccomandazioni intese ad adottare misure di esecuzione nei confronti delle attività di pesca INN e ad applicare al loro riguardo sanzioni sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività, come stabilito all'articolo 8.2.7 del codice di condotta della FAO, al punto 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e ai punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.
- (49) Per quanto riguarda il quadro giuridico delle Comore in materia di pesca, durante la visita della Commissione del maggio 2015 le autorità comoriane hanno riconosciuto la necessità di elaborare ulteriori testi attuativi del codice della pesca e dell'acquacoltura al fine di garantire la coerenza tra la legislazione nazionale e le norme internazionali e regionali applicabili.
- (50) Inoltre il codice della pesca e dell'acquacoltura delle Comore non include le navi che esercitano attività connesse alla pesca nella definizione di pescherecci. E ancora, pur contemplando violazioni gravi quali definite ai sensi del diritto internazionale, il quadro giuridico delle Comore non definisce esplicitamente la pesca INN e non prevede espressamente misure di contrasto e sanzioni per i cittadini che la coadiuvano o la esercitano, come indicato al punto 18 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, va osservato che le ammende previste nell'ambito della pesca industriale sono basate sul valore dei canoni delle licenze. Tuttavia, le categorie di licenze di pesca definite nella normativa comoriana si limitano alle sole specie di tonnid. Pertanto non sono previste ammende per le infrazioni commesse da imbarcazioni adibite alla cattura di specie demersali o pelagiche, per le quali non sono stati fissati i canoni corrispondenti. Tale situazione riduce il livello di deterrenza del regime sanzionatorio delle Comore.
- (51) Le Comore non dispongono neppure di un piano di ispezione nazionale che consenta di garantire una strategia di controllo uniforme delle attività della flotta comoriana. Il numero di osservatori delle Comore non è commisurato alle dimensioni della flotta comoriana e alle sue prospettive di sviluppo ⁽⁹⁾.
- (52) Secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, le Comore, collocatesi al 159° posto su 187 paesi nel 2013 ⁽¹⁰⁾, sono considerate un paese a basso sviluppo umano. Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ le Comore sono elencate nella categoria dei paesi meno sviluppati, conformemente all'elenco dei beneficiari di aiuti del Comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), aggiornato al 1° gennaio 2015 ⁽¹²⁾.
- (53) Nonostante l'analisi formulata al considerando 52 si rileva inoltre che, sulla base delle informazioni raccolte nel corso della visita della Commissione del maggio 2015, non si può ritenere che le Comore manchino di risorse finanziarie, quanto piuttosto del contesto amministrativo necessario per adempiere in modo efficace ed efficiente ai propri obblighi come Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione.
- (54) Considerata la situazione illustrata nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle Comore, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che le Comore non hanno osservato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale per quanto riguarda la cooperazione e le misure di esecuzione.

⁽⁹⁾ Fonte: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/03/IOTC-2015-CoC12-05_Add_1E_Collection_of_fleet_development_plans.pdf

⁽¹⁰⁾ Fonte: <http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components>

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

⁽¹²⁾ Fonte: <http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf>

3.3. Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

- (55) Le Comore hanno ratificato l'UNCLOS nel 1994 e sono parte contraente della IOTC e della SWIOFC.
- (56) A norma dell'articolo 31, paragrafo 6, lettera b), la Commissione ha esaminato tutte le informazioni relative allo status delle Comore quale parte contraente della IOTC e della SWIOFC.
- (57) Secondo le informazioni tratte dalla relazione di conformità della IOTC pubblicata il 23 marzo 2015 per le Comore⁽¹³⁾, nel 2014 sono stati riscontrati problemi ripetuti di conformità. In particolare, le Comore non hanno trasmesso i dati relativi alle catture nominali di squali e alle catture, allo sforzo di pesca e alla frequenza della taglia per tale specie, come previsto dalla risoluzione IOTC 05/05, non hanno trasmesso i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca per i pescherecci stranieri con reti a circuizione operanti nella loro ZEE, come previsto dalla risoluzione IOTC 10/02, e non hanno attuato il programma di osservazione per il sistema di campionamento nella pesca artigianale, come previsto dalla risoluzione IOTC 11/04.
- (58) Sono stati altresì riscontrati casi isolati di inosservanza. Le Comore non hanno trasmesso i dati relativi alle catture nominali nella pesca costiera e alle catture, allo sforzo e alla frequenza della taglia nella pesca costiera, come previsto dalla risoluzione IOTC 10/02.
- (59) I casi di inosservanza delle norme della IOTC da parte delle Comore dimostrano l'incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera conformemente all'articolo 94 dell'UNCLOS. Essi dimostrano inoltre che le Comore non rispettano le raccomandazioni di cui ai punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.
- (60) Le Comore non sono parte contraente di altre ORGP oltre alla IOTC e alla SWIOFC. Considerata la struttura della flotta comoriana, che non opera soltanto nella regione dell'Oceano indiano, tale situazione vanifica gli sforzi compiuti dalle Comore per conformarsi agli obblighi ad esse incombenti in forza dell'UNCLOS, in particolare degli articoli 117 e 118.
- (61) Inoltre, fatta eccezione per l'UNCLOS, le Comore non hanno ratificato altri strumenti giuridici internazionali in materia di gestione della pesca. Data l'importanza che rivestono per le Comore gli stock ittici transzonali e altamente migratori, tale situazione vanifica gli sforzi compiuti da tale paese per adempiere ai propri obblighi in quanto Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione nell'ambito dell'UNCLOS, in particolare degli articoli 63 e 64.
- (62) Inoltre, nonostante stiano sviluppando infrastrutture portuali per le attività di pesca, le Comore non hanno ratificato l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo della FAO del 2009.
- (63) Per quanto riguarda l'attuazione degli strumenti internazionali, il comportamento delle Comore non è conforme alle raccomandazioni di cui al punto 11 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che invita gli Stati, in via prioritaria, a ratificare, accettare o aderire all'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'UNCLOS relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) e all'accordo di conformità FAO. Viene inoltre disattesa la raccomandazione di cui al punto 14, che invita gli Stati ad attuare pienamente ed efficacemente il codice di condotta e i piani d'azione internazionali ad esso correlati.
- (64) Contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti da 25 a 27 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, le Comore non hanno elaborato un piano d'azione nazionale contro la pesca INN.
- (65) Inoltre, come indicato al considerando 27, nel corso della visita effettuata dalla Commissione si è constatato che parte della gestione del registro navale delle Comore è delegata a un'impresa privata con sede al di fuori di tale paese. Sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione e delle dichiarazioni rese dalle Comore, si è potuto stabilire che le Comore non sono state in grado di garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera avessero un legame reale con il paese. Ciò è in contrasto con l'articolo 91 dell'UNCLOS, in base al quale deve esistere un legame reale tra lo Stato di bandiera e le sue navi.
- (66) Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che le Comore non hanno osservato gli obblighi che ad esse incombono a norma del diritto internazionale in relazione alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali.

⁽¹³⁾ Fonte: <http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/04/IOTC-2015-CoC12-CR04E-Comoros.pdf>

3.4. Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)

- (67) Si rammenta che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, le Comore, collocate al 159° posto su 187 paesi nel 2013 ⁽¹⁴⁾, sono considerate un paese a basso sviluppo umano. Inoltre, secondo il regolamento (CE) n. 1905/2006 le Comore figurano nella categoria dei paesi meno sviluppati, conformemente all'elenco dei beneficiari di aiuti allo sviluppo dell'OCSE/DAC aggiornato al 1° gennaio 2015 ⁽¹⁵⁾.
- (68) Anche se, in generale, in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza possono sussistere difficoltà specifiche in termini di capacità, le difficoltà specifiche delle Comore riconducibili al loro livello di sviluppo non possono giustificare le carenze descritte nelle precedenti sezioni. Questo vale in particolare per la situazione del registro navale delle Comore e l'assenza di controllo, segnatamente mediante VMS, di parte della flotta comoriana, tanto più che le Comore dispongono di un centro di controllo della pesca e sono in grado di monitorare le attività che hanno luogo nella loro ZEE.
- (69) Le carenze riscontrate sembrano essere principalmente riconducibili al fatto che le Comore non dispongono del contesto amministrativo necessario per adempiere in modo efficace ed efficiente ai loro obblighi come Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione. Tale situazione è aggravata dallo squilibrio tra le dimensioni della flotta comoriana e della sua zona di attività.
- (70) Va inoltre ricordato che l'Unione europea e l'Unione delle Comore hanno firmato un accordo di partenariato nel settore della pesca ⁽¹⁶⁾. La contropartita finanziaria versata alle Comore nell'ambito dell'attuale protocollo ⁽¹⁷⁾ dell'accordo comprende una dotazione destinata al sostegno settoriale. Quest'ultimo mira a promuovere lo sviluppo di una pesca sostenibile rafforzando la capacità amministrativa e scientifica attraverso una maggiore attenzione alla gestione sostenibile della pesca e ai sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Ciò dovrebbe aiutare le Comore a far fronte ai loro obblighi a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione e a contrastare la pesca INN.
- (71) Un ulteriore sostegno è fornito alle Comore da iniziative regionali, quali il progetto SmartFish finanziato dall'Unione europea e attuato dalla Commissione dell'Oceano indiano (IOC), che mira, in particolare, a contrastare la pesca INN mediante la condivisione delle risorse, lo scambio di informazioni, la formazione e lo sviluppo di sistemi operativi di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
- (72) Alla luce della situazione descritta nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo delle Comore per quanto riguarda la gestione della pesca potrebbero essere pregiudicati dal loro livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate nelle Comore, il livello di sviluppo di tale paese non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il suo comportamento generale nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione né l'inadeguatezza delle azioni da esso intraprese per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

4. CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (73) Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al mancato adempimento, da parte delle Comore, dell'obbligo ad esse imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.
- (74) In conformità dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi alle Comore la possibilità di essere identificate come paese terzo non cooperante. La Commissione dovrebbe inoltre adottare nei confronti delle Comore tutti i provvedimenti previsti all'articolo 32 del regolamento INN. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina 10.

⁽¹⁵⁾ Cfr. nota a piè di pagina 12.

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota a piè di pagina 3.

⁽¹⁷⁾ Decisione 2013/786/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 4) e Protocollo tra l'Unione Europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (GU L 349 del 21.12.2013, pag.5).

- (75) Inoltre, la notifica alle Comore della possibilità di essere identificate come paese non cooperante non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all'identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Si notifica all'Unione delle Comore la possibilità di essere identificata dalla Commissione come un paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 26 novembre 2013, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2015/C 324/08)

La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni in materia di lotta alla pesca INN avviate il 26 novembre 2013 nei confronti della Repubblica del Ghana con la decisione 2013/C 346/03 della Commissione ⁽¹⁾ relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽²⁾ che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN).

1. Quadro normativo

L'articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all'articolo 31 del regolamento INN.

La Commissione dovrebbe espletare tutte le azioni previste all'articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.

La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

2. Procedura

Il 26 novembre 2013 la Commissione europea ha notificato alla Repubblica del Ghana la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

La Commissione ha fatto presente che, per evitare di essere identificata come paese terzo non cooperante, la Repubblica del Ghana potrebbe collaborare con la Commissione in base a un piano d'azione inteso a ovviare alle carenze individuate.

La Commissione ha avviato un processo di dialogo con la Repubblica del Ghana. Il paese ha presentato osservazioni orali e scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie.

La Repubblica del Ghana ha adottato le misure necessarie per far cessare le attività di pesca INN identificate e per prevenirne l'esercizio futuro, avviando agli atti o alle omissioni che avevano portato alla notifica della possibilità per tale paese di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.

3. Conclusioni

Considerate le circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione considera concluse le azioni avviate nei confronti della Repubblica del Ghana a norma dell'articolo 32 del regolamento INN in relazione all'adempimento degli obblighi ad essa imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e delle azioni da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.

Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrino che il paese non adempie all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

⁽¹⁾ GU C 346 del 27.11.2013, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 10 giugno 2014, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2015/C 324/09)

La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni in materia di lotta alla pesca INN avviate il 10 giugno 2014 nei confronti dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea («Papua Nuova Guinea») con la decisione 2014/C 185/02 della Commissione ⁽¹⁾, in cui si informava lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea della possibilità che fosse identificato come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽²⁾ che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN).

1. Quadro normativo

L'articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all'articolo 31 del regolamento INN.

La Commissione dovrebbe espletare tutte le azioni previste all'articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.

La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

2. Procedura

Il 10 giugno 2014 la Commissione europea ha notificato alla Papua Nuova Guinea la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

La Commissione ha fatto presente che, per evitare di essere identificato come paese terzo non cooperante, lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea era invitato a collaborare con la Commissione in base a un piano d'azione inteso a ovviare alle carenze individuate.

La Commissione ha avviato un processo di dialogo con lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea. Il paese ha presentato osservazioni orali e scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie.

La Papua Nuova Guinea ha adottato le misure necessarie per far cessare le attività di pesca INN in questione e per prevenirne l'esercizio futuro, ovviando agli atti o alle omissioni che avevano portato alla notifica della possibilità per tale paese di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.

3. Conclusioni

Considerate le circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione considera concluse le azioni avviate nei confronti dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea a norma dell'articolo 32 del regolamento INN in relazione all'adempimento degli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e delle azioni da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.

Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrino che il paese non adempie all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

⁽¹⁾ GU C 185 del 17.6.2014, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 1° ottobre 2015****che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata**

(2015/C 324/10)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l'elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell'elenco e le misure di emergenza.
- (3) In conformità dell'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a notificare ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica, di natura preliminare, deve basarsi sui criteri di cui all'articolo 31 del regolamento INN. La Commissione è altresì tenuta ad adottare tutti i provvedimenti previsti all'articolo 32 di detto regolamento nei confronti dei paesi terzi destinatari della notifica. In particolare, la Commissione deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivano l'identificazione e dare a tali paesi la possibilità di rispondere fornendo prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione, nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi destinatari della notifica un termine congruo per rispondere alla stessa, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.
- (4) A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiono all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.
- (5) L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti deve basarsi sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.
- (6) A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l'altro, all'articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi.
- (7) Il concetto di responsabilità dello Stato di bandiera e di responsabilità dello Stato costiero si è andato progressivamente consolidando nel diritto internazionale della pesca ed è oggi considerato un obbligo di debita diligenza, in virtù del quale gli Stati sono tenuti a prodigare il massimo impegno e a fare tutto il possibile per prevenire la pesca INN, in particolare adottando provvedimenti amministrativi e misure di contrasto in grado di garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera, i loro cittadini o i pescherecci operanti nelle acque nazionali, non esercitino attività in violazione delle vigenti misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine e, in caso di infrazione, cooperando con altri Stati per indagare e, se necessario, imporre sanzioni sufficientemente dissuasive e tali da privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

- (8) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l'accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di attuazione, controllo ed osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci dei paesi terzi interessati.
- (9) In conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione deve cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione di detto regolamento.

2. PROCEDURA RELATIVA ALL'ENTITÀ DI PESCA DI TAIWAN

- (10) La notifica dell'entità di pesca di Taiwan ⁽¹⁾ (in appresso «Taiwan») come Stato di bandiera ⁽²⁾ a norma dell'articolo 20 del regolamento INN è stata accettata dalla Commissione a decorrere dal 28 gennaio 2010.
- (11) Dal 20 al 24 febbraio 2012 la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha effettuato una missione di valutazione a Taiwan nell'ambito della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, procedendo poi alla stesura di un rapporto sui controlli in loco.
- (12) Scopo della visita era verificare le informazioni concernenti le disposizioni di Taiwan in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai suoi pescherecci, le misure adottate da Taiwan per ottemperare ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN e assolvere le proprie funzioni per l'attuazione del sistema di certificazione delle catture dell'Unione.
- (13) Taiwan ha trasmesso complementi di informazione l'8 marzo 2012 e presentato osservazioni sulla relazione il 19 marzo 2012.
- (14) Il 2 luglio 2012 Taiwan ha presentato ulteriori informazioni (statistiche sulle importazioni/esportazioni di prodotti della pesca verso/da Taiwan, disaggregate per prodotti della pesca e paese d'origine/paese di destinazione, per il periodo dal 2010 al primo trimestre del 2012).
- (15) Dal 17 al 19 luglio 2012 la Commissione ha effettuato una seconda missione a Taiwan per verificare le azioni intraprese a seguito della prima missione.
- (16) Il 14 dicembre 2012 si è svolta una riunione tecnica tra Taiwan e la Commissione, nel corso della quale è stata presentata la bozza preliminare di un «piano d'azione nazionale di Taiwan per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN» (piano d'azione nazionale contro la pesca INN).
- (17) A seguito di tale riunione, il 21 dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso una rassegna elaborata e dettagliata delle norme dell'Unione in materia di controllo, tracciabilità, strategie di gestione della pesca e politiche attuate dall'Unione in materia di pesca INN.
- (18) Taiwan ha presentato un progetto di piano d'azione nazionale contro la pesca INN il 27 febbraio 2013.
- (19) La versione definitiva del piano d'azione e una copia del piano di lavoro di Taiwan per la lotta alla pesca INN nell'ambito della pertinente cooperazione tra Taiwan e l'UE sono state trasmesse il 29 marzo 2013.
- (20) Il 27 febbraio 2014 è stata organizzata una riunione tecnica tra Taiwan e la Commissione per verificare i provvedimenti adottati da Taiwan; le conclusioni della riunione sono state comunicate a Taiwan il 12 marzo 2014.
- (21) Il 20 agosto 2014 la Commissione ha trasmesso una rassegna esaustiva dei propri commenti e osservazioni sulle azioni che Taiwan ha attuato o previsto di attuare nell'ambito del piano d'azione nazionale contro la pesca INN.
- (22) Il 23 ottobre 2014 Taiwan ha presentato una versione aggiornata della relazione sui progressi realizzati nella cooperazione in materia di lotta contro le attività di pesca INN (*Progress on Cooperation of Combating IUU Fisheries Activities*).
- (23) Il 24 ottobre 2014 è stata organizzata una videoconferenza tra Taiwan e la Commissione per verificare le misure adottate da Taiwan; la Commissione ha trasmesso a Taiwan le proprie conclusioni il 31 ottobre 2014.

⁽¹⁾ Il territorio doganale separato di Taiwan, Penchu, Kinmen e Matscu (Taipei cinese).

⁽²⁾ In relazione all'entità di pesca di Taiwan, i termini «Stato» e «paese» sono utilizzati unicamente nel contesto del regolamento INN.

- (24) Il 28 ottobre 2014 Taiwan ha presentato il piano d'azione nazionale per la gestione della capacità di pesca.
- (25) Il 17 dicembre 2014 Taiwan ha presentato un prospetto circostanziato dei dati da includere nel giornale di bordo elettronico e gli elementi essenziali del regime applicabile in materia di dichiarazioni di sbarco.
- (26) Il 18 dicembre 2014 è stata organizzata una videoconferenza tra Taiwan e la Commissione per verificare le azioni intraprese da Taiwan.
- (27) Il 19 gennaio 2015 la Commissione ha trasmesso alcuni esempi dei programmi di ispezione unionali pubblicati e un'analisi delle carenze riscontrate nei certificati di cattura convalidati dalle autorità taiwanesi.
- (28) L'11 febbraio 2015 Taiwan ha presentato osservazioni scritte sull'analisi delle carenze riscontrate nei certificati di cattura convalidati.
- (29) In data 27 febbraio 2015, 13 marzo 2015 e 18 marzo 2015 la Commissione ha inviato a Taiwan una richiesta di missione e di informazioni relative alla missione, ai problemi concernenti la certificazione delle catture e alle strategie di gestione della pesca volte a contrastare la pesca INN.
- (30) In data 17 e 19 marzo 2015 Taiwan ha presentato osservazioni scritte in materia di certificazione delle catture, infrazioni gravi, dichiarazioni di sbarco e verifiche contabili effettuate presso le imprese di pesca.
- (31) Il 24 marzo 2015 si è svolta una nuova missione della Commissione per verificare le azioni intraprese da Taiwan.
- (32) In data 7 aprile 2015, 14 maggio 2015 e 4 agosto 2015 Taiwan ha presentato osservazioni scritte riguardanti il rispetto delle norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, i pescherecci battenti bandiera taiwanese e la certificazione delle catture. In data 10 agosto 2015 la Commissione ha fornito spiegazioni scritte sull'attuazione del sistema di certificazione delle catture.
- (33) Il 16 aprile 2015 Taiwan ha presentato osservazioni scritte sul suo piano di lavoro per la lotta contro la pesca INN.
- (34) La relazione finale sulla visita è stata inviata a Taiwan il 27 maggio 2015. Nel corso della visita la Commissione ha constatato la scarsità o l'assenza di progressi per quanto concerne le gravi carenze riscontrate dal 2012. Inoltre il piano di lavoro per la lotta contro la pesca INN è risultato vago e le azioni programmate si protraevano fino al 2017.
- (35) Il 29 giugno 2015 Taiwan ha trasmesso osservazioni scritte sulla relazione, nelle quali non figurava alcun impegno ad affrontare le carenze riscontrate entro un periodo di tempo ragionevole.
- (36) Va osservato che Taiwan, a motivo del suo status politico, non è membro delle Nazioni Unite (ONU). A questo proposito Taiwan non ha firmato né ratificato alcun accordo internazionale in materia di pesca, come la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA) e l'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (accordo FAO). Tuttavia, nel periodo in cui le autorità facevano parte delle Nazioni Unite, Taiwan ha firmato la convenzione di Ginevra sull'alto mare del 1958 ⁽¹⁾ e la convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua del 1958 ⁽²⁾. Per valutare l'osservanza, da parte di Taiwan, dei suoi obblighi internazionali in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, la Commissione ha ritenuto appropriato, oltre che agli accordi di cui Taiwan è parte, richiamarsi all'UNCLOS quale principale quadro giuridico internazionale applicabile. Tali disposizioni codificano norme preesistenti di diritto consuetudinario e riprendono quasi letteralmente parte della convenzione sull'alto mare e della convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua. Va altresì rilevato che l'obbligo degli Stati di bandiera di assolvere il proprio dovere di debita diligenza, in particolare per quanto riguarda le attività di pesca INN esercitate dalle loro navi, fa parte del diritto internazionale consuetudinario.

⁽¹⁾ Fonte:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-2&chapter=21&lang=en#1
<https://treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx#China>

⁽²⁾ Fonte:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-1&chapter=21&lang=en
<https://treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx#China>

- (37) Taiwan è parte contraente della Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT), dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale (SPRFMO) e della Commissione per la pesca del Pacifico settentrionale (NPFC) e parte non contraente cooperante della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Taiwan partecipa inoltre alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) in qualità di esperto invitato.
- (38) Per valutare l'osservanza, da parte di Taiwan, dei suoi obblighi internazionali in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, quali sanciti negli accordi internazionali di cui al considerando 36 e stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) menzionate in tale considerando, la Commissione ha raccolto e analizzato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di tale esercizio. Il principale quadro giuridico interno vigente a Taiwan per la gestione della pesca è costituito dalla legge sulla pesca (promulgata nel novembre 1929 e modificata da ultimo nel novembre 2012) e da una serie di accordi ministeriali. Le autorità taiwanesi hanno riconosciuto la necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di pesca e di elaborare un nuovo strumento.
- (39) La Commissione si è inoltre avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalle pertinenti ORGP nonché di informazioni pubblicamente disponibili.

3. POSSIBILITÀ PER TAIWAN DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (40) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti a Taiwan come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1. Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN e misure adottate al riguardo (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

- (41) Sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle visite in loco e di informazioni pubblicamente disponibili, la Commissione ha stabilito che almeno 22 navi sono state coinvolte in attività di pesca INN nel periodo 2010-2015.
- (42) Un peschereccio battente bandiera di Taiwan (Yu Fong 168) figura ancora nell'elenco delle navi INN della WCPFC per aver pescato nel 2009 nella ZEE delle isole Marshall senza autorizzazione e in violazione delle misure di conservazione e di gestione⁽¹⁾. Taiwan ha spiegato che la nave non è sotto il suo controllo dal 2009 e che l'unica misura che le autorità potrebbero adottare nei suoi confronti consiste nell'irrogare una sanzione per aver violato la norma del rientro in porto. Taiwan ha precisato di avere applicato tale sanzione più volte, senza fornire ulteriori informazioni. A questo proposito va osservato che per tale violazione la legge sulla pesca prevede un'ammenda compresa tra 3 400 e 8 500 EUR.
- (43) In base agli elementi di prova raccolti, nel 2015 un peschereccio battente bandiera taiwanese è stato posto in stato di fermo nelle Isole Marshall per aver pescato illegalmente e per avere ostacolato l'attività degli osservatori della pesca⁽²⁾. A tutt'oggi le autorità taiwanesi non hanno irrogato alcuna sanzione al peschereccio e ai cittadini taiwanesi coinvolti o partecipanti alle attività di pesca della nave. Tali autorità si sono limitate a proseguire le indagini e a informare la Commissione che il caso è stato sottoposto agli organi giurisdizionali delle Isole Marshall.
- (44) La Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ha riferito che nel 2013 e 2014 venti navi battenti bandiera di Taiwan hanno violato le misure di conservazione e di gestione degli Stati costieri nell'Oceano Indiano. Tali navi hanno effettuato operazioni con attrezzi da pesca sprovvisti di marcatura, senza avere a bordo i documenti originali o i documenti relativi alle attività di pesca, con licenze di pesca scadute, senza l'autorizzazione dell'ultimo porto di scalo, senza licenza di pesca dello Stato di bandiera, senza avere a bordo un sistema VMS funzionante o con un sistema VMS guasto; o ancora, hanno effettuato operazioni di spinnamento di squali o realizzato, senza segnalarli, trasbordi in mare non autorizzati.

⁽¹⁾ Si veda il regolamento di esecuzione (UE) n. 137/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 43 del 13.2.2014, pag. 47).

⁽²⁾ Fonte: <http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/266070/arrests-in-marshalls-over-illegal-fishing>

- (45) La Commissione ha fornito tali informazioni a Taiwan e chiesto alle autorità taiwanesi di indagare sui fatti segnalati. L'agenzia per la pesca di Taiwan ha spiegato che, in base alle indagini preliminari da essa svolte, tutte le navi erano state debitamente autorizzate a operare nelle acque di Stati costieri e non erano stati riscontrati problemi in relazione alle comunicazioni VMS o a licenze di pesca in corso di validità. Tuttavia le autorità taiwanesi non hanno spiegato se fossero a conoscenza delle questioni con gli Stati costieri e se avrebbero collaborato con questi ultimi per le attività di dette navi e dei relativi comandanti, ufficiali ed equipaggi.
- (46) Per quanto riguarda le informazioni di cui ai considerando 42, 43 e 44, la Commissione ritiene che Taiwan sia venuta meno alle proprie responsabilità, in qualità di Stato di bandiera, di impedire alla sua flotta di svolgere attività di pesca INN. A tale riguardo si ricorda che, a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell'UNCLOS, lo Stato di bandiera esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione sulle navi che battono la sua bandiera e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi (si veda l'articolo 5 della convenzione di Ginevra sull'alto mare del 1958 ⁽¹⁾). Si osservi che lo Stato di bandiera ha il dovere di adottare, o di cooperare con altri Stati per adottare, nei confronti dei propri cittadini, le misure che possano risultare necessarie ai fini della conservazione delle risorse biologiche d'alto mare. Inoltre, ai sensi dei punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera ⁽²⁾, questi ultimi sono tenuti a sottoporre le proprie navi a sistemi di sorveglianza e a disporre di un regime destinato a garantire il rispetto delle norme che consenta, in particolare, di individuare e adottare provvedimenti e sanzioni efficaci in caso di violazione delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.
- (47) A norma dell'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato anche le misure adottate da Taiwan per quanto riguarda l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.
- (48) La Commissione ha esaminato la documentazione e le altre informazioni relative al monitoraggio e al controllo esercitati da Taiwan sulle sue attività di cattura in mare e sui prodotti importati, esportati o oggetto di scambi internazionali. A seguito di tale valutazione, la Commissione ritiene che Taiwan non sia in grado di garantire che i prodotti della pesca che entrano nei suoi porti e nei suoi impianti di trasformazione non provengano da attività di pesca INN. Le autorità taiwanesi non sono riuscite a dimostrare di disporre di tutte le informazioni necessarie per certificare la legalità delle importazioni e dei prodotti trasformati destinati al mercato dell'Unione. Di seguito è riportata una sintesi dei principali elementi su cui si basa la valutazione della Commissione.
- (49) Dalle visite effettuate nel 2012 e 2015 è emerso che Taiwan non dispone di un sistema di tracciabilità in grado di garantire piena trasparenza in tutte le fasi delle operazioni di pesca (cattura, trasbordo, sbarco, trasporto, trasformazione, esportazione e commercializzazione). Nel 2012 la Commissione ha visitato diversi operatori e intermediari per valutare trasparenza e tracciabilità sul mercato taiwanese della pesca. Numerose carenze sono state riscontrate e segnalate alle autorità senza che vi sia stato dato ulteriore seguito.
- (50) La Commissione ha appurato che le imprese commerciali non registrano nei propri sistemi contabili informazioni sulla tracciabilità delle operazioni di pesca e che non è certo che i dati registrati nei sistemi delle autorità corrispondano a quelli che figurano nella contabilità e nei sistemi di produzione delle imprese. Tale situazione compromette l'affidabilità della catena di tracciabilità a livello di impresa. Il sistema si presta inoltre a potenziali abusi, giacché consente agli operatori di dichiarare quantità in entrata superiori a quelle effettive sulla base di certificati di cattura inesatti e di effettuare «operazioni di riciclaggio» del pescato sulla base di tali stime in eccesso. Inoltre, le banche di dati elettroniche taiwanesi su cui si basano i sistemi delle autorità sono incomplete e mancano, o sono registrati solo in parte, documenti importanti della catena di approvvigionamento come le dichiarazioni di sbarco, i giornali di bordo elettronici e le informazioni trasmesse dai porti designati. Questo fatto evidenzia le carenze del sistema di tracciabilità nel suo insieme.
- (51) Il rischio rappresentato dalle carenze del sistema di tracciabilità è ulteriormente aggravato dalle specifiche condizioni della flotta di Taiwan. Con 468 navi di oltre 100 tonnellate di stazza lorda (GT) e tra 1 200 e 1 400 navi di stazza inferiore a 100 GT, Taiwan conta un numero significativo di pescherecci d'altura. Inoltre 238 pescherecci battenti bandiera straniera hanno beneficiato di investimenti di cittadini taiwanesi o sono gestiti da cittadini taiwanesi. In alto mare e nelle acque di Stati costieri operano pescherecci d'altura battenti bandiera taiwanese che utilizzano porti di paesi terzi per le loro operazioni di pesca e di sbarco e solo raramente rientrano nei porti d'origine. I prodotti della pesca sono inviati a Taiwan da zone di pesca situate in acque d'altura o in acque di Stati costieri per la successiva trasformazione o vengono spediti da imprese commerciali taiwanesi verso paesi terzi per la successiva trasformazione. Non vi è cooperazione tra le autorità taiwanesi e quelle dei paesi terzi e sussistono gravi lacune per quanto riguarda la capacità di Taiwan di monitorare le dimensioni e la capacità della flotta. Gli operatori malintenzionati possono pertanto approfittare di questa

⁽¹⁾ Fonte: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf

⁽²⁾ Linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera (*Voluntary Guidelines on Flag State Performance*), 2014, fonte: <http://www.fao.org/3/a-mk052e.pdf>

situazione per operare da Taiwan senza rischiare di essere individuati. Rimane elevato il rischio che navi taiwanesi operino in violazione delle norme di conservazione e di gestione applicabili e che imprese commerciali taiwanesi commercino catture non dichiarate per la successiva trasformazione. Tale situazione accresce il rischio di non poter garantire che i prodotti della pesca destinati al mercato dell'Unione ottenuti da pesci originari di Taiwan non provengano da attività di pesca INN.

- (52) Taiwan non rispetta i requisiti volti ad assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca a norma dell'articolo 94 dell'UNCLOS, del punto 33 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e del punto 24 del piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU⁽¹⁾).
- (53) Le autorità taiwanesi stanno elaborando sistemi di tracciabilità per poter monitorare e controllare in modo efficace il pescato proveniente dai loro pescherecci e i prodotti della pesca che entrano nei loro porti per la trasformazione e la successiva esportazione. Quest'anno esse hanno inoltre introdotto un piano strategico per la revisione contabile di società commerciali. A tutt'oggi, però, il piano è rimasto lettera morta e nessuna verifica è stata condotta presso le imprese di pesca. Il fatto che l'agenzia per la pesca non abbia effettuato alcuna verifica dimostra una certa riluttanza a garantire la trasparenza della catena di approvvigionamento e l'incapacità di adottare, nei confronti degli operatori collegati direttamente o indirettamente ad attività di pesca INN, provvedimenti conformi a quelli descritti nei punti da 72 a 74 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.
- (54) Gli articoli 11.2 e 11.3 del codice di condotta della FAO stabiliscono che il commercio internazionale di pesci e prodotti della pesca non dovrebbe compromettere lo sviluppo sostenibile della pesca e dovrebbe basarsi su misure trasparenti e su leggi, regolamenti e procedure amministrative semplici ed esaustive. Inoltre l'articolo 11.1.11 del codice di condotta della FAO stabilisce che gli Stati dovrebbero assicurare che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell'origine dei pesci e dei prodotti della pesca commercializzati. Il piano d'azione internazionale contro la pesca INN fornisce inoltre orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale (punti 65-76) volte a contribuire alla riduzione o all'eliminazione degli scambi di pesce e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. I sistemi di tracciabilità rilevati dalla Commissione (come descritto nei considerando da 48 a 53) dimostrano chiaramente che Taiwan non ha adottato misure per migliorare la trasparenza dei propri mercati, che consentirebbero di evitare il rischio che prodotti della pesca INN siano oggetto di scambi attraverso società taiwanesi o con sede a Taiwan.
- (55) In preparazione della visita del 2015, l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ha esaminato alcune centinaia di certificati di cattura presentati alle frontiere dell'Unione per le spedizioni provenienti da Taiwan. Tali certificati di cattura sono stati convalidati dalle autorità di pesca taiwanesi sulla base di informazioni fornite dagli operatori del paese. Le conseguenze dei problemi creati dal sistema di registrazione dei dati sopra descritto si riscontrano nelle irregolarità elencate qui di seguito (come descritto nei considerando 56 e 57).
- (56) Dall'esame dei prodotti pescati da pescherecci battenti taiwanesi sono emerse le seguenti incongruenze: certificati di cattura con dati modificati o in cui non figuravano tutti i dati richiesti, incongruenze nelle informazioni su catture, dichiarazioni dei comandanti, giornali di bordo, dichiarazioni statistiche ICCAT, dichiarazioni sulla protezione dei delfini, dati su trasbordo, sbarco e trasformazione e relative date, mancanza di accesso ai dati sullo sforzo di pesca effettivo nell'ambito del regime di giorni di pesca per nave per i pescherecci operanti nel Pacifico, assenza di licenze verificabili rilasciate da Stati costieri, incongruenze in relazione a navi da pesca e da trasporto (nomi modificati, navi non incluse negli elenchi unionali degli stabilimenti approvati dal punto di vista sanitario), flussi commerciali incomprensibili (pesci catturati nell'Oceano Atlantico/Oceano Indiano, trasportati in Asia, trasformati ed esportati verso l'Unione) e informazioni incomplete su dichiarazioni di trasformazione e rese di produzione.
- (57) La Commissione ha trasmesso alle autorità taiwanesi informazioni dettagliate sui risultati dell'analisi eseguita dall'EFCA. Le autorità hanno esaminato la questione e hanno fornito risposte soddisfacenti per quanto riguarda le rese di produzione nelle dichiarazioni di trasformazione. Esse hanno preso atto dei problemi e riconosciuto la necessità di aggiornare le loro normative interne per risolverli. Hanno altresì riferito che intendono collaborare con la Commissione per correggere le procedure operative interne.
- (58) La situazione descritta nel considerando 56 evidenzia il rischio che prodotti della pesca trasformati o materie prime ittiche provenienti da Taiwan derivino da catture direttamente collegate ad attività INN. Inoltre, gli errori manifesti descritti nel considerando 56 dimostrano che Taiwan non ha collaborato con altri Stati e organizzazioni regionali di gestione della pesca per adottare adeguate misure di mercato volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN come specificato ai punti 68 e 72 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.

(1) Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, 2001.

- (59) Le informazioni di cui al considerando 56 dimostrano che i prodotti trasformati a Taiwan o commercializzati attraverso tale paese violano le norme relative alla sostenibilità delle attività successive alla cattura descritte all'articolo 11 del codice di condotta della FAO e evidenziano ancora una volta come Taiwan non abbia imposto regole per garantire una cooperazione adeguata con i paesi terzi nelle cui acque i suoi pescherecci effettuano attività di pesca e sbarchi, né abbia attuato misure che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti sul mercato conformemente ai punti 67, 68, 69, 71 e 72 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN al fine di assicurare la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca.
- (60) Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento INN, che Taiwan non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione con riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e non ha preso provvedimenti per impedire l'accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

3.2. Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

- (61) A norma dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera a), la Commissione ha esaminato la propria collaborazione con Taiwan per valutare se abbia cooperato in modo efficace rispondendo alle domande, fornendo informazioni o indagando su questioni relative alla pesca INN e sulle attività connesse.
- (62) In seguito alla visita del 2012, la Commissione ha invitato Taiwan a cooperare su una serie di questioni relative alla gestione della pesca che richiedevano un'attenzione immediata. Tali questioni sono elencate in appresso. Il quadro giuridico e amministrativo per la gestione della pesca andava aggiornato con l'adozione di una legge riveduta sulla pesca e di un codice di condotta sulla pesca INN (piano d'azione nazionale sulla pesca INN) per garantire il recepimento nel diritto nazionale della normativa internazionale e regionale e delle raccomandazioni non vincolanti in materia di gestione della pesca. La Commissione ha invitato Taiwan a mettere a punto un sistema sanzionatorio coerente e dissuasivo basato su un registro delle infrazioni e delle sanzioni. Essa ha inoltre formulato le seguenti raccomandazioni: miglioramento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza per garantire il controllo della flotta taiwanese operante in alto mare e nelle acque di paesi terzi, elaborazione di un giornale di bordo e di sistemi di dichiarazione delle catture e degli sbarchi, definizione dei porti designati e messa a punto di un piano d'ispezione per controllare le operazioni di pesca, i trasbordi e gli sbarchi. Infine si sarebbe dovuto rendere più efficace e trasparente il sistema di certificazione delle catture e di tracciabilità per le esportazioni destinate al mercato dell'Unione.
- (63) Taiwan ha risposto nel 2013 con il piano d'azione nazionale contro la pesca INN e nel 2014 con il piano d'azione nazionale sulla capacità di pesca. La Commissione e le autorità taiwanesi hanno avuto una serie di scambi scritti, videoconferenze e riunioni su tali documenti.
- (64) Per quanto riguarda il piano d'azione nazionale contro la pesca INN, l'analisi della Commissione ha rivelato che, nonostante le proposte del piano siano in linea di principio corrette, il calendario d'attuazione è irragionevolmente lungo (le azioni previste arrivano fino al 2020). Tenuto conto delle dimensioni della flotta taiwanese, che opera in oltre 30 paesi terzi, e del fatto che i suoi pescherecci sono importanti fornitori di materie prime per l'industria di trasformazione e conserviera, è importante che Taiwan attui rapidamente le misure previste in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza, osservatori, sbarchi e trasbordi e disciplini efficacemente nella legge sulla pesca gli aspetti connessi alle infrazioni gravi e al controllo dei cittadini.
- (65) Per quanto riguarda il piano d'azione nazionale sulla capacità di pesca, l'analisi della Commissione ha dimostrato che le capacità di controllo di Taiwan non sono commisurate al numero dei suoi pescherecci d'altura. Le misure introdotte da Taiwan per monitorare la propria flotta (giornali di bordo e giornali di bordo elettronici, sistemi di dichiarazione di sbarco e di dichiarazione delle catture, porti designati, ispezione e controllo di sbarchi e trasbordi, salita a bordo e ispezione delle navi, piani di ispezione e piani di osservazione nazionali e tracciabilità) non sono esaustive: in effetti, esse coprono solo in parte la flotta d'altura, sono attuate parzialmente o sono ancora allo stadio di progetto. Inoltre tale strategia non comprende obiettivi di gestione quantificabili né indicazioni per quanto riguarda i livelli dello sforzo di pesca, i contingenti, le licenze, le autorizzazioni di pesca per i paesi terzi, il numero di pescherecci nelle ORGP, le valutazioni degli stock e gli obiettivi o i pareri scientifici. Non viene analizzata la correlazione tra il numero di navi, il numero di licenze, il volume delle catture e le risorse umane e finanziarie necessarie per controllare e sorvegliare il settore. Mancano parametri di riferimento per conseguire gli obiettivi strategici, né viene stabilita la metodologia per definire tali parametri. Infine, le azioni previste risultano vaghe e non ne vengono definite le modalità di attuazione e la tempistica.

- (66) Nel periodo 2012-2015 la Commissione ha formulato osservazioni dettagliate sui piani elaborati da Taiwan per contrastare la pesca INN e ha ribadito la necessità di una cooperazione e di azioni correttive. Taiwan non ha contestato le conclusioni della Commissione, ma ha più volte ribadito la necessità di riflettere sulle azioni e di disporre di più tempo per attuarle.
- (67) Nel corso della visita a Taiwan del 2015 si sono constatati progressi scarsi o nulli nei settori problematici evidenziati dalla Commissione nel periodo 2012-2015 (come descritto nel precedente considerando). La legge sulla pesca era ancora a livello di progetto. Secondo quanto riferito, il piano nazionale contro la pesca INN era in corso di realizzazione, ma di fatto le misure descritte nella presente sezione della decisione non erano state attuate e il calendario non era chiaramente definito. Nel piano d'azione nazionale sulla capacità di pesca non figuravano obiettivi concreti e le relative scadenze. Con riguardo al sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza si osservavano soltanto sviluppi trascurabili: giornali di bordo elettronici destinati unicamente a una parte della flotta, mancanza di porti designati, dichiarazioni di sbarco limitate alla pesca interna (da estendere in futuro alla flotta d'altura) e misure per il controllo dei trasbordi in fase di elaborazione. La relazione della Commissione del luglio 2012 illustra in dettaglio i vari problemi sollevati nel presente considerando, che sono gli stessi riscontrati nella recente visita del marzo 2015. La relazione della Commissione sulla missione effettuata nel marzo 2015 ha evidenziato nuovamente tutte le criticità e ha sottolineato le possibili conseguenze della mancanza di progressi.
- (68) Per questi motivi, la Commissione ritiene che Taiwan non abbia affrontato tutti i problemi individuati nel periodo 2012-2015.
- (69) Inoltre Taiwan non ha provveduto ad adottare un quadro giuridico che definisca la pesca INN e le infrazioni gravi, in linea con la risoluzione 11/03 della IOTC⁽¹⁾ e con l'articolo 25, paragrafo 4, della convenzione della WCPFC⁽²⁾. Tale paese non ha esercitato la propria giurisdizione sulla sua flotta in campo tecnico e amministrativo a norma dell'articolo 94 dell'UNCLOS (si veda anche l'articolo 5 della convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare). Inoltre, Taiwan non ha attuato le disposizioni di cui ai punti 31, 32 e 33 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera, né le disposizioni di cui al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN in relazione al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza della propria flotta.
- (70) Nel complesso, le autorità taiwanesi si sono mostrate disposte a collaborare e in generale hanno risposto rapidamente alle richieste di informazioni o verifiche da parte degli Stati membri e della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008. Alcune questioni riguardanti l'accesso degli Stati membri a informazioni relative ai dati VMS dei pescherecci battenti bandiera taiwanese sono state risolte con l'intervento della Commissione. Tuttavia, la precisione delle risposte delle autorità taiwanesi è stata compromessa dalle carenze dei loro sistemi di tracciabilità, come indicato nella sezione 3.1 della presente decisione.
- (71) A norma dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b), la Commissione ha esaminato le misure di esecuzione in vigore per prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN a Taiwan.
- (72) Nel periodo 2012-2015 la Commissione ha insistito sulla necessità, per Taiwan, di promulgare una nuova legge sulla pesca. Nella legge vigente mancano definizioni chiare sul campo di applicazione e sulle infrazioni gravi e non vi è alcuna disposizione che preveda la classificazione delle recidive come infrazioni gravi. Il livello attuale delle ammende non è sufficiente per privare le grandi navi mercantili dei vantaggi ottenuti da possibili attività illecite (ammende massime pari a circa 9 000 EUR). Nella sua forma attuale il sistema sanzionatorio non è sufficientemente severo ed esaustivo per poter esercitare una funzione dissuasiva. Nella legge mancano inoltre disposizioni specifiche applicabili ai cittadini che coadiuvano o praticano attività di pesca INN. Il decreto riguardante gli investimenti taiwanesi nell'esercizio di pescherecci battenti bandiera straniera prevede alcune sanzioni facoltative, in particolare per la falsificazione dell'origine del pescato e per l'esercizio di navi da pesca battenti bandiera straniera in violazione delle norme stabilite dallo Stato di bandiera. Tuttavia, le sanzioni pecuniarie previste non sono obbligatorie e non è chiaro se vengano applicate nel caso in cui altri paesi abbiano irrogato a cittadini taiwanesi ammende insufficienti per la medesima infrazione.
- (73) Infine, non esiste un quadro giuridico chiaro per quanto riguarda il recepimento delle misure di conservazione e di gestione delle ORGP. Le autorità taiwanesi hanno confermato la necessità di rivedere il quadro giuridico al fine di risolvere i problemi sopra descritti. Esse hanno inoltre confermato il loro impegno a fare in modo che i pescherecci taiwanesi cui altri Stati costieri hanno irrogato sanzioni inadeguate siano ulteriormente sanzionati a Taiwan. Secondo quanto affermato dalle autorità taiwanesi, entro la fine del 2014 avrebbe dovuto essere varata una nuova legge sulla pesca. Tuttavia ciò non è ancora avvenuto. Taiwan non rispetta gli obblighi di imporre misure di esecuzione efficaci a norma dell'articolo 94 dell'UNCLOS (si veda anche l'articolo 5

(1) Risoluzione 11/03 della IOTC, fonte: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/cmm/iotc_cmm_11-03_en.pdf

(2) Convenzione WCPFC, fonte: <https://www.wcpfc.int/system/files/text.pdf>

della convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare). Tale paese non rispetta neppure i punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e non è riuscito a dimostrare di aver predisposto un adeguato regime di sanzioni per contrastare la pesca INN, come indicato al punto 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, né di aver adottato misure applicabili ai cittadini soggetti alla sua giurisdizione che coadiuvano o esercitano la pesca INN, come indicato al punto 18 del medesimo piano d'azione.

- (74) Taiwan non dispone di sufficienti capacità in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Non esiste un piano nazionale d'ispezione per garantire una politica coerente in materia di sorveglianza e monitoraggio delle operazioni svolte dalla flotta taiwanese. Le misure e gli strumenti specifici di monitoraggio, controllo e sorveglianza rimangono carenti, come spiegato nei considerando 65 e 67, cosa che pregiudica l'efficacia delle misure adottate da Taiwan per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Stando alle informazioni disponibili, Taiwan controlla soltanto il 60 % della sua flotta d'altura di stazza superiore a 100 GT operante al di fuori delle acque taiwanesi, compresi tutti i pescherecci con reti a circuizione. Taiwan collabora con più di 30 paesi alla definizione di porti designati, ma non dispone per il momento di concrete modalità operative. Dal settembre 2014 Taiwan ha istituito un nuovo sistema di dichiarazione di sbarco, che va aggiornando con nuove disposizioni, ma il nuovo regime non si applica a tutti i tipi di navi della flotta oceanica. Infine, è ancora in corso di elaborazione un sistema efficace di controllo dei trasbordi praticati dalle navi d'altura.
- (75) L'assenza di un valido sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza dimostra l'incapacità di controllare le operazioni di pesca in mare e compromette la capacità dell'agenzia per la pesca di far rispettare efficacemente le norme applicabili alle diverse zone marittime in questione. Questo stato di cose, insieme alla mancanza di una cooperazione efficace con i paesi terzi per quanto riguarda i porti designati e i trasbordi, aggrava il rischio di attività di pesca INN svolte da pescherecci taiwanesi. La Commissione ritiene pertanto che Taiwan non assicuri un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci dei pescherecci battenti la sua bandiera. La mancata attuazione, da parte di Taiwan, di un sistema efficace di monitoraggio, controllo e sorveglianza incide negativamente sul rispetto dell'articolo 94 dell'UNCLOS (si veda anche l'articolo 5 della convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare). Vengono in questo modo disattese anche le raccomandazioni di cui al punto 33 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.
- (76) Sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle missioni svolte nel 2012 e nel 2015 e delle discussioni svolte con le autorità taiwanesi nel periodo 2012-2015, la Commissione è del parere che non si possa ritenere che le autorità taiwanesi manchino di risorse finanziarie, quanto piuttosto del contesto giuridico e amministrativo necessario per assolvere le funzioni ad esse demandate in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato di commercializzazione.
- (77) Va rammentato che Taiwan, a motivo del suo status politico, non è membro delle Nazioni Unite (ONU). Sulla base delle statistiche riguardanti l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite che Taiwan ha raccolto utilizzando la metodologia delle Nazioni Unite, Taiwan è considerata un paese ad alto sviluppo umano (21^{esimo} su 188 paesi) ⁽¹⁾.
- (78) Tenuto conto di tali elementi, la Commissione ritiene che Taiwan non manchi di risorse finanziarie per assolvere le proprie funzioni di Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato di commercializzazione, quanto piuttosto degli strumenti giuridici e amministrativi necessari per garantire un esercizio efficace ed efficiente delle sue funzioni.
- (79) Considerata la situazione illustrata nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate da Taiwan, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che Taiwan non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale per quanto riguarda la cooperazione e le misure di esecuzione.

3.3. Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

- (80) Taiwan non ha firmato né ratificato nessuno degli accordi internazionali specifici in materia di pesca. Come si è spiegato nel considerando 36, in tale paese dovrebbero applicarsi norme preesistenti di diritto consuetudinario nonché l'obbligo di dovuta diligenza con riguardo ai propri pescherecci che praticano la pesca INN. Taiwan è parte contraente della CCSBT, della SPRFMO e della NPFC e parte non contraente cooperante della WCPFC, della IATTC e dell'ICCAT. Taiwan partecipa inoltre alla IOTC in qualità di esperto invitato.
- (81) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 6, lettera b), la Commissione ha esaminato tutte le informazioni relative allo status di Taiwan come parte contraente della CCSBT, della SPRFMO e della NPFC, come parte non contraente cooperante della WCPFC, della IATTC e dell'ICCAT e come esperto invitato della IOTC.

⁽¹⁾ <http://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=25280&ctNode=6032&mp=5>

- (82) La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all'accordo di Taiwan ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC, dalla IATTC, dall'ICCAT, dalla CCSBT, dalla SPRFMO e dalla IOTC.
- (83) Secondo le informazioni tratte dalla relazione di conformità della IOTC pubblicata il 23 marzo 2015 per Taiwan ⁽¹⁾, nel 2014 sono stati riscontrati problemi ripetuti di conformità. In particolare, in base agli elementi disponibili, nel 2006 Taiwan non ha fornito tutte le informazioni obbligatorie in base alla norma IOTC sull'elenco delle navi per la pesca del tonno tropicale, come previsto dalla risoluzione 12/11 della IOTC. Nel 2007 non ha fornito tutte le informazioni obbligatorie in base alla norma IOTC sull'elenco delle navi per la pesca del pesce spada e del tonno bianco, come previsto dalla risoluzione 12/11 della IOTC. Taiwan non ha fornito tutte le informazioni obbligatorie in base alla norma IOTC sull'elenco delle navi autorizzate di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri, come previsto dalla risoluzione 14/04 della IOTC. Inoltre non ha trasmesso informazioni sulla frequenza della taglia per la pesca con palangari conformemente alla norma IOTC, secondo quanto previsto dalla risoluzione 10/02. Analogamente, non ha trasmesso informazioni sulla frequenza della taglia per gli squali conformemente alla norma IOTC, secondo quanto previsto dalla risoluzione 05/05. Taiwan non ha trasmesso i rapporti degli osservatori, come richiesto dalla risoluzione 11/04. Inoltre non ha presentato la relazione di sintesi sul sistema VMS, come richiesto dalla risoluzione 12/13, non ha proceduto alla marcatura degli attrezzi da pesca fissi, come richiesto dalla risoluzione 13/02, e non ha trasmesso una relazione dettagliata sui trasbordi in porto, come previsto dalla risoluzione 12/05. Si è inoltre appurato che Taiwan non ha rispettato la risoluzione 14/06 della IOTC.
- (84) Per questi motivi nel 2014 Taiwan è stata identificata dalla IOTC come trasgressore recidivo, in quanto 48 grandi tonniere con palangari della sua flotta hanno commesso infrazioni ripetute nel 2014 e per 38 di queste sono state registrate presunte infrazioni anche nel 2013 ⁽²⁾.
- (85) Si è inoltre accertato che Taiwan deve ancora trattare un caso riguardante un peschereccio e un cittadino taiwanese identificati nell'esercizio di attività di pesca INN nel 2013 (cfr. il considerando 86).
- (86) In base alle informazioni tratte dalla relazione di conformità della IOTC pubblicata il 26 aprile 2014 per Taiwan ⁽³⁾, si ricorda che la IOTC ha identificato Taiwan per la mancata conformità alla risoluzione 12/05. Più precisamente, Taiwan è stata identificata dalla IOTC come trasgressore recidivo nel 2013 in quanto 102 grandi tonniere della sua flotta hanno commesso infrazioni ripetute nel 2013 e per 34 di queste sono state registrate presunte infrazioni anche nel 2012. Inoltre, Taiwan non ha fornito prove attestanti l'esecuzione di indagini adeguate e l'applicazione di sanzioni sufficientemente severe in relazione a una nave («Man Yih Feng») che figura nell'elenco provvisorio delle navi INN della IOTC ⁽⁴⁾.
- (87) A seguito della visita del 2015, Taiwan ha dichiarato alla Commissione che riconosce l'importanza dei problemi inerenti ai trasbordi di navi di grandi dimensioni e ha spiegato di aver adottato misure intese a vietare i trasbordi, a garantire che le navi dispongano di licenze di pesca e a distribuire alla flotta nuovi giornali di bordo. Ha inoltre riconosciuto la necessità di adottare misure per quanto riguarda i dati relativi alla taglia degli squali, i rapporti degli osservatori, la marcatura degli attrezzi da pesca fissi e i rapporti dettagliati sui trasbordi in porto.
- (88) I problemi di Taiwan con la IOTC sono esacerbati dal fatto che tale paese ha una grande flotta d'altura e che, secondo le stime, il 73 % dei trasbordi che avvengono nelle acque della IOTC è realizzato da navi taiwanesi ⁽⁵⁾.
- (89) I problemi di conformità di Taiwan alle norme della IOTC dimostrano l'incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera conformemente all'articolo 94 dell'UNCLOS (si veda anche l'articolo 5 della convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare). Inoltre Taiwan non rispetta le raccomandazioni dei punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e del punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.
- (90) La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni trasmesse dall'ICCAT sul rispetto, da parte di Taiwan, delle norme dell'ICCAT e degli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza. A tal fine essa si è avvalsa delle tabelle di conformità dell'ICCAT relative a possibili casi di non conformità riscontrati dagli osservatori dell'ICCAT nell'ambito dei programmi di osservazione regionale ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Relazione di conformità della IOTC per Taiwan, documento n. IOTC-2015-CoC12-CR36 del 23 marzo 2015.

⁽²⁾ Documento IOTC n. IOTC-2015-CoC12-08c Add_1 del 27 marzo 2015.

⁽³⁾ Documento IOTC n. IOTC-2014-CoC11-08c Add_1 del 26 aprile 2014.

⁽⁴⁾ Relazione dell'undicesima sessione del comitato di conformità, Colombo, Sri Lanka, 26-28 maggio 2014, pagg. 14-15.

⁽⁵⁾ Fonte:

http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/03/IOTC-2015-CoC12-04bE_-_IOTC_ROP_-_Contractors_Report.pdf

⁽⁶⁾ ICCAT Regional Observer Programmes and Responses, 5 novembre 2014, COC-305/2014, pagg. 33 - 49.

- (91) In base alle informazioni fornite dall'ICCAT per il 2014, i pescherecci taiwanesi non hanno presentato agli osservatori ICCAT autorizzazioni di trasbordo valide e versioni aggiornate della dichiarazione di trasbordo (erano state utilizzate versioni precedenti, che non comprendevano le ultime modifiche come l'inclusione di un riferimento allo stock e alla zona). Inoltre, i pescherecci taiwanesi non hanno presentato autorizzazioni di pesca in corso di validità per la zona ICCAT e numerose inadempienze sono state riscontrate per quanto riguarda la tenuta di giornali di bordo (ad esempio, giornali non rilegati come disposto dalla raccomandazione 03-13 e fogli non numerati come disposto dalla raccomandazione ICCAT 11-01, allegato 1). Sono stati altresì segnalati il mancato rispetto degli obblighi in materia di marcatura e VMS e incongruenze nella comunicazione delle informazioni agli osservatori dell'ICCAT.
- (92) Si ricorda inoltre che nel 2014 l'ICCAT ha trasmesso una lettera di richiamo ⁽¹⁾ a Taiwan riguardante possibili trasbordi in mare e possibili attività di pesca INN ad opera di cittadini taiwanesi, in particolare per quanto concerne il controllo delle catture e irregolarità tra le dichiarazioni di cattura e le catture totali dichiarate.
- (93) A seguito della visita del 2015, Taiwan ha dichiarato di essersi pienamente conformata alle norme dell'ICCAT dal 2007 al 2012 e nel 2014, precisando che per il 2013 erano state prese tutte le misure del caso per risolvere i problemi concernenti l'ICCAT e che quindi questa non aveva adottato alcun provvedimento.
- (94) Con riguardo alla WCPFC va osservato che nel 2015 la Commissione e le autorità taiwanesi hanno discusso la questione della conformità di Taiwan alle misure di conservazione e di gestione (*conservation and management measures*, CMM) adottate da tale organizzazione regionale.
- (95) Taiwan ha dichiarato alla Commissione di aver recepito nel proprio ordinamento giuridico la convenzione e le misure di conservazione e di gestione della WCPFC e di essersi adoperata per risolvere diversi problemi di non conformità a tali misure.
- (96) Va inoltre osservato che nella 10^a riunione del comitato scientifico della WCPFC sono state segnalate lacune nei dati relativi alla flotta taiwanese delle navi con reti a circuizione ed è stato chiesto a Taiwan di trasmettere all'11^o comitato scientifico un documento illustrante la metodologia utilizzata per stimare le catture di tonnidi nei dati aggregati relativi alle catture praticate con reti a circuizione trasmessi alla WCPFC ⁽²⁾.
- (97) Dalle informazioni fornite dalla SPRFMO ⁽³⁾ risulta che, con riguardo al 2014, Taiwan non ha rispettato le norme per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio dei dati [CMM 2.02 (1e)] e non si è pienamente conformata agli obblighi in materia di dati concernenti gli sbarchi e i trasbordi [CMM 2.02 (1d)].
- (98) A seguito della visita del 2015, Taiwan ha spiegato alla Commissione di aver dovuto fornire dati sintetici per la misura 2.02 (1e) per considerazioni connesse alla protezione dei dati nazionali e ha precisato di aver disatteso soltanto in parte la misura 2.02 (1d).
- (99) I problemi di conformità di Taiwan alle norme della WCPFC e della SPRFMO dimostrano l'incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera conformemente all'articolo 94 dell'UNCLOS (si veda anche l'articolo 5 della convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare). Inoltre Taiwan non ha rispettato le raccomandazioni di cui ai punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.
- (100) Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che Taiwan non ha osservato gli obblighi ad essa spettanti a norma del diritto internazionale in relazione alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali.

3.4. Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)

- (101) Va rammentato che Taiwan, a motivo del suo status politico, non è membro delle Nazioni Unite. Sulla base delle statistiche riguardanti l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite che Taiwan ha raccolto utilizzando la metodologia delle Nazioni Unite, Taiwan è considerata un paese ad alto sviluppo umano (21^{esimo} su 188 paesi) ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Lettera di richiamo del 13 febbraio 2014.

⁽²⁾ Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 10^a sessione ordinaria, punto 82.

⁽³⁾ *Assessment of Compliance of Members and CNCPs*, 2^a riunione del comitato tecnico e di applicazione, Auckland, Nuova Zelanda, 30-31 gennaio 2015.

⁽⁴⁾ <http://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=25280&ctNode=6032&mp=5>

- (102) Si osservi che la notifica di Taiwan come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità dell'articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 28 gennaio 2010. Taiwan ha confermato, come previsto all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, che dispone di una disciplina nazionale destinata a garantire l'attuazione, il controllo e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai suoi pescherecci.
- (103) Tenuto conto della suddetta classifica e delle osservazioni formulate nel corso delle visite effettuate tra il 2012 e il 2015, nulla lascia supporre che il mancato rispetto, da parte di Taiwan, degli obblighi ad essa spettanti a norma del diritto internazionale sia dovuto a bassi livelli di sviluppo. Nessun elemento di prova concreto consente di mettere in correlazione le carenze in termini di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca e le scarse capacità e infrastrutture. Taiwan non ha mai sostenuto che la sua capacità di garantire un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza rigorosi risenta di ostacoli allo sviluppo e non ha mai chiesto il sostegno dell'Unione.
- (104) Alla luce della situazione descritta nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo di Taiwan per quanto riguarda la gestione della pesca non sono pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

4. CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (105) Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al mancato adempimento, da parte di Taiwan, dell'obbligo a essa imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.
- (106) In conformità dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi a Taiwan la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante. La Commissione dovrebbe inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all'articolo 32 del regolamento INN nei confronti di Taiwan. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.
- (107) Inoltre, la notifica a Taiwan della possibilità di essere identificata come paese non cooperante non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all'identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti,

DECIDE:

Articolo unico

Si notifica a Taiwan la possibilità di essere identificata dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2015/C 324/11)



Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa comune da 2 EUR emessa da San Marino e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: San Marino

Oggetto della commemorazione: il 25° anniversario della riunificazione della Germania

Descrizione del disegno: il disegno raffigura la Porta di Brandeburgo, che durante la Guerra Fredda si trovava a Berlino Est. Le due rappresentazioni della Porta si intrecciano come due mani, a rappresentare la riunificazione delle due parti di Berlino. A sinistra figurano il marchio della zecca, «R», e le iniziali dell'artista, «ES» (Erik Spiekermann). Intorno al disegno compaiono in forma circolare la scritta «25° ANNIVERSARIO DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 1990-2015» e l'indicazione del paese e dell'anno di emissione, «San Marino MMXV».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 100 000

Data di emissione: settembre 2015

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2015/C 324/12)



Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa comune da 2 EUR emessa dalla Grecia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Grecia

Oggetto della commemorazione: 75 anni in memoria di Spyros Louis

Descrizione del disegno: il disegno raffigura Spyros Louis e la coppa che gli fu assegnata, e sullo sfondo lo stadio *Panathinaiko*. Lungo il bordo interno sono riportati il paese di emissione «REPUBBLICA ELLENICA» e la scritta «75 ANNI IN MEMORIA DI SPYROS LOUIS» (in greco). Sopra alla coppa compare l'anno di emissione, «2015», e a destra una palmetta (il marchio della zecca greca). Nella parte inferiore del disegno si trova il monogramma dell'artista (George Stamatopoulos).

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 750 000

Data di emissione: 3° trimestre del 2015

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7678 — Equinix/Telecity)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 324/13)

1. In data 24 settembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Equinix Inc. («Equinix», Stati Uniti) acquisirebbe, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Telecity Group PLC. («Telecity», Regno Unito) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Equinix: prestazione su scala mondiale di servizi di data center e servizi connessi, come i servizi di interconnessione, in 15 paesi,
 - Telecity: prestazione di servizi di data center e servizi connessi, come i servizi di interconnessione, in 10 paesi dell'UE e in Turchia.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7678 — Equinix/Telecity, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7809 — Grosvenor/PSPIB/Real estate asset in Milan)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 324/14)

1. In data 23 settembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Grosvenor International Investments Limited, appartenente a Grosvenor Group Limited («Grosvenor», Regno Unito), e PSPLUX S.à.r.l., appartenente a Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un immobile ubicato a Milano.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Grosvenor: gruppo privato che possiede, sviluppa e gestisce immobili e svolge altre attività nel settore immobiliare,
 - PSPIB: investimenti connessi ai piani pensionistici della funzione pubblica federale canadese, delle Canadian Forces e della Royal Canadian Mounted. PSPIB gestisce un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture e risorse naturali.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7809 — Grosvenor/PSPIB/Real estate asset in Milan, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 324/15)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOCUMENTO UNICO

«COCHINILLA DE CANARIAS»

N. UE: ES-PDO-0005-01302 — 22.1.2015

DOP (X) IGP ()

1. Denominazione

«Cochinilla de Canarias»

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 2.12. Cocciniglia

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Si tratta del prodotto grezzo di origine animale ottenuto nelle Isole Canarie, dopo dissecazione naturale delle femmine adulte dell'insetto emittero *Dactylopius coccus* (tradizionalmente denominato Cocciniglia), appartenente alla famiglia dei Coccidi e raccolto sulle pale dei fichi d'India (*Opuntia ficus indica*).

La «Cochinilla de Canarias» presenta le seguenti caratteristiche

Caratteristiche fisiche e chimiche

Si tratta di un solido formato da granelli, che corrispondono al corpo dell'insetto femmina. Questi granelli sono di forma irregolare, ovale e frammentata.

Le dimensioni dei granelli sono variabili, sempre inferiori ad 1 cm di lunghezza.

Umidità: inferiore o pari al 13 %.

Tenore in acido carminico: superiore o pari al 19 % dell'estratto secco.

Caratteristiche organolettiche

La consistenza del prodotto è di aspetto granuloso e secco al tatto.

Il colore va dal grigio scuro al nero, e i residui di cera lanuginosa che ricoprono i granelli presentano sfumature rossastre e biancastre.

3.3. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La Cocciniglia si nutre della sua pianta ospite (*Opuntia ficus indica*, altresì classificata con i nomi di *Opuntia máxima* e *Opuntia tomentosa*), introdotta nelle isole Canarie anteriormente al secolo XIX e naturalizzata in tutte le isole per il suo valore agricolo adatto all'allevamento dell'insetto.

⁽¹⁾ DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata sono le seguenti:

- coltivazione della pianta ospite,
- inoculazione, sviluppo e raccolta degli insetti,
- essiccazione del prodotto tritato e condizionamento prima della fase di confezionamento vera e propria.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il prodotto viene confezionato in sacchi di iuta o di materiale simile, di preferenza in fibra naturale, tale da consentire l'aerazione del prodotto.

Considerate le caratteristiche della Cocciniglia, che è un prodotto grezzo di origine animale ottenuto dopo essiccazione naturale dell'insetto e che possiede proprietà fisiche, chimiche e organolettiche ben precise, il confezionamento deve essere effettuato il più rapidamente possibile dopo l'essiccazione e la tritatura, ragion per cui il confezionamento del prodotto finale deve aver luogo nella zona geografica delle Canarie e, concretamente, nel luogo di produzione, evitando in tal modo qualsiasi alterazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto al fine di preservarne la qualità.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sulle etichette del prodotto deve figurare obbligatoriamente e in modo leggibile il simbolo dell'Unione per la Denominazione d'origine protetta e la menzione della Denominazione d'origine protetta «Cochinilla de Canarias».

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione della «Cochinilla de Canarias» comprende le sette isole dell'arcipelago delle Canarie.

A Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, La Palma e El Hierro, la *Cochinilla* è allevata nella zona costiera e nella zona di media altitudine (fino a 1 200 m). A Fuerteventura e a Lanzarote, la zona di produzione abbraccia tutto il territorio agricolo al di sotto dei 600 m.

5. Legame con la zona geografica

Il legame causale fra la qualità e le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico è il seguente:

- l'ubicazione geografica delle Isole Canarie:

le Isole Canarie si collocano fra le coordinate 27° 37' e 29° 25' di latitudine nord e 13° 20' e 18° 10' di longitudine ovest. Questa ubicazione geografica offre condizioni ottimali per lo sviluppo della «Cochinilla de Canarias»,

- le Canarie subiscono l'influsso degli alisei provenienti dall'anticiclone delle Azzorre, che genera un'inversione termica e la formazione di un mare di nuvole; si crea così un effetto serra. Questi venti umidi consentono l'idratazione della pianta ospite dell'insetto in giusta misura, senza che si abbia un eccesso di umidità, consentendo lo sviluppo sia della pianta che dell'insetto,
- le nuvole che danno origine all'effetto serra contribuiscono alla stabilità della «corrente fredda delle Canarie», che mitiga il clima dell'arcipelago;
- l'escursione termica fra il mese più caldo e il mese più freddo è al di sotto dei dieci gradi centigradi (fra i 17 e i 25 °C), salvo sulle cime montagnose. Questo effetto di stabilizzazione termica favorisce lo sviluppo dell'insetto dalle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche, variabili in misura molto limitata, definite al punto 3.2 del presente disciplinare,
- l'ubicazione geografica subtropicale delle Isole Canarie, che garantisce un soleggiamento annuo medio di 3 000 ore, consente un'essiccazione naturale, senza l'aggiunta di sostanze chimiche, utilizzando unicamente l'azione naturale del sole;
- i suoli vulcanici propri delle Isole Canarie sono suoli poveri, caratterizzati dalla mancanza di materia organica e dall'abbondanza di elementi minerali di tipo basaltico. Essi presentano proprietà fisiche e chimiche molto particolari a causa del loro contenuto di componenti amorfe o mal cristallizzate, quali i silicati di alluminio e gli ossi-idrossidi di ferro e di alluminio. Questi componenti, denominati materiali andici, conferiscono ai suoli grande porosità, scarsa densità, elevato grado di ritenzione idrica e formazione di micro aggregati stabili. La pianta ospite che cresce su questi suoli ha basso tenore idrico e poche esigenze nutrizionali; la cocciniglia, pertanto, che ne è il parassita, presenta anch'essa bassa percentuale di umidità (inferiore al 13 %) e, di conseguenza, un'elevata concentrazione di acido carminico (superiore o pari al 19 % su estratto secco).

Esistono inoltre fattori umani inerenti che caratterizzano la «Cochinilla de Canarias».

- A differenza di quanto avviene per la cocciniglia allevata in altri territori, nelle Canarie si coltiva un solo tipo di pianta ospite, l'*Opuntia ficus indica*, e un solo tipo di insetto, il *Dactylopius coccus*. Sia la pianta ospite che l'insetto sono perfettamente adattati all'ambiente geografico.
- Tutte le fasi della produzione si effettuano secondo un metodo manuale ed artigianale, dall'impianto del cactus, all'allevamento del parassita, alla raccolta e all'essiccazione di quest'ultimo. Queste diverse fasi sono sfociate in alcune «tecniche» o competenze che si sono trasmesse di generazione in generazione dando vita addirittura ad alcuni termini propri dell'attività quali *rengues*, *cuchara*, *milana*, *grano* ecc.

Da quanto precede si evince che la «Cochinilla de Canarias» è legata al suo ambiente geografico, alle tradizioni ed agli usi e costumi dei suoi produttori e presenta, quindi, caratteristiche specifiche.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca/Doc/Productos_calidad/PLIEGO_DE_CONDICIONES_DOP_COCHINILLA_DE_CANARIAS.pdf

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT